

Decreto ministeriale 26 novembre 1998.

Approvazione di tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18° gruppo).

Emanato da: **Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

Publicato su: G.U. n. 302, 29/12/98

Riguardante: Norme specifiche per la sicurezza (L. 1083/71)

TESTO

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego di gas combustibile;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7, e successive modificazioni, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico;

Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere effettuati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi simili di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè, a quelli analoghi, nel fine operativo, negli usi domestici e da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni diverse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di recepimento della direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile;

Visto che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, le modalità per effettuare l'adeguamento, i controlli e le verifiche ivi previste sono state pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI con la norma specifica UNI-CIG 10738;

Considerato che le tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva CEE/83/189, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione, trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e pubblicata nell'allegato I parte integrante del presente decreto, la seguente tabella UNI-CIG, norma tecnica per la salvaguardia della sicurezza (18° gruppo):

UNI-CIG 10738 - Edizione maggio 1998 «Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali».

2. L'allegato F alla tabella UNI-CIG 10738 è sostituito dalla scheda di presentazione dei risultati delle verifiche, riportata nell'allegato II, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con i relativi allegati, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1998

Il Ministro: BERSANI